

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

DIPARTIMENTO DI

SCIENZE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

E

DIPARTIMENTO DI

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE “VINCENZO TIBERIO”



REGOLAMENTO DIDATTICO

DEL CORSO DI LAUREA

in

Scienze e Tecniche Psicologiche
(classe L24)

ARTICOLO 1

Definizioni

Nel presente Regolamento Didattico, predisposto ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e che costituisce parte integrante dei Regolamenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche (SUSeF), Sociali e della Formazione e del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute (DIMeS) "Vincenzo Tiberio", si intende:

- a) per Statuto: lo Statuto di autonomia emanato ai sensi dell'art. 16 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- b) per Dipartimenti, il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) e il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute (DIMeS) "Vincenzo Tiberio";
- c) per Regolamento sull'Autonomia didattica: il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 come modificato e sostituito dal D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
- d) per Regolamento didattico di Ateneo (RDA): il Regolamento approvato dall'Università degli Studi del Molise ai sensi del D.M. n. 270 del 23 ottobre 2004;
- e) per Corso di Laurea (CdL): il Corso di Laurea triennale in "Scienze e Tecniche Psicologiche";
- f) per titolo di studio: la Laurea triennale in "Scienze e Tecniche Psicologiche";
- g) per classi di appartenenza del corso di studio: la classe L24;
- h) per settori scientifico-disciplinari (SSD): i raggruppamenti di discipline di cui al DM 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definiti dai criteri ministeriali;
- j) per credito formativo universitario (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal presente Regolamento Didattico;
- k) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- l) per attività formativa: ogni attività è organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento agli insegnamenti, anche ripartiti in moduli, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento, anche attraverso il supporto della Piattaforma Moodle;
- m) per Consiglio di Corso di Studio: il consiglio del corso di laurea triennale in "Scienze e Tecniche Psicologiche";
- n) per Ordinamento didattico: l'insieme delle indicazioni dei crediti assegnati ad ogni ambito disciplinare, alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, all'attività relativa alla prova finale per il conseguimento della laurea triennale in "Scienze e Tecniche Psicologiche";
- o) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi del Molise;
- p) nonché tutte le altre definizioni di cui al RDA.

ARTICOLO 2

Corso di Laurea Triennale e Titolo di Studio

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai Regolamenti e alle delibere degli organi di Ateneo, l'organizzazione didattica del Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, appartenente alla classe L24 – Scienze e Tecniche Psicologiche -, il cui Ordinamento didattico risulta dalle tabelle allegate al presente regolamento (Allegato A).
2. Il Corso di Laurea è un corso interdipartimentale e afferisce al Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) e al Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute (DIMeS) "Vincenzo Tiberio".
3. Il Corso di Laurea ha durata di tre anni e prevede, ai fini del conseguimento della Laurea triennale, l'acquisizione di almeno 180 crediti formativi universitari (CFU).

ARTICOLO 3

Struttura didattica e obiettivi formativi

1. Il Corso di Laurea triennale è retto dal Consiglio di Corso di Studio (“Consiglio” o CCS), costituito secondo quanto previsto dall’art. 40 dello Statuto e successivi indirizzi deliberati dal Senato Accademico dell’Università degli Studi del Molise.
2. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, tra i professori ordinari e associati e i ricercatori di ruolo a tempo pieno (o che optino per il regime a tempo pieno), secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale di Ateneo. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste dal regolamento di funzionamento, vigila sulle attività del corso di studio ed è responsabile delle procedure di assicurazione della qualità. Il suo mandato dura tre anni e può essere rinnovato così come previsto dall’art. 41, comma 6 dello Statuto di Ateneo.
3. Il CCS è l’organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività formative del corso. In particolare, il CCS:
 - a. propone ai Dipartimenti il regolamento e l’ordinamento didattico del corso di studio e le relative modifiche;
 - b. sottopone annualmente all’approvazione dei Dipartimenti l’offerta didattica programmata ed erogata;
 - c. propone ai Dipartimenti l’attivazione degli insegnamenti previsti nell’ordinamento del corso di studio;
 - d. cura i rapporti con le parti sociali e l’esterno;
 - e. propone ai Dipartimenti la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche attraverso l’affidamento di insegnamenti o compiti didattici a docenti di altri atenei e/o a contratto;
 - f. delibera in merito alla convalida di attività formative svolte dagli studenti in altri corsi di studio, comprese quelle degli studenti diretti e provenienti dall’estero;
 - g. delibera in merito alle richieste di abbreviazione di carriera degli studenti;
 - h. approva il calendario didattico del corso di studio nel rispetto del calendario didattico di Ateneo;
 - i. nomina i cultori della materia;
 - j. nomina le commissioni per gli esami di profitto e dell’esame finale;
 - k. nomina le commissioni per lo svolgimento delle prove di selezione e/o ammissione;
 - l. approva tutte le procedure relative al normale svolgimento delle attività didattiche e di assicurazione della qualità del corso di studio.
4. Ai sensi del D.M. n. 249/2010, il percorso formativo si articola in insegnamenti di base, caratterizzanti e affini, oltre che a scelta dello studente, nella prova finale e, come previsto dalla legge n. 163/2021, dallo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) da 10 CFU da svolgere come ulteriore attività professionalizzante nell’ambito del Corso di Laurea triennale e propedeutico all’abilitazione professionale di Psicologo, ottenibile con il conseguimento di una Laurea Magistrale.
5. Il numero massimo degli esami, o valutazioni finali di profitto, necessari per accedere alla prova finale e conseguire il titolo, non può essere superiore a 20.
6. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio, sono contenuti nella SUA-CdS e pubblicati sul sito “University”.

ARTICOLO 4

Requisiti di ammissione al Corso di Laurea, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche occorre essere in possesso di un diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.

2. Ai sensi della Legge n. 249/2010, art. 5, l'accesso al Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche è programmato a livello locale. L'ammissione al corso è subordinata ad una prova di ammissione, la quale diventa selettiva solo in caso di un numero di candidati superiore al numero di posti programmato dall'Ateneo. La prova ha, in ogni caso, valore per l'identificazione degli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) nelle tre aree: a) linguistico-italiana e comprensione del testo; b) logico-matematica; c) linguistico straniera (inglese). Il Bando, pubblicato annualmente nel sito di Ateneo, indica il numero dei posti disponibili per il Corso di Laurea, le modalità di espletamento della prova, le scadenze dei termini per l'iscrizione alla prova e per l'eventuale successiva immatricolazione.

3. La prova di ammissione verrà espletata anche in caso di un numero di candidati inferiore alla numerosità prevista dal Bando, in quanto con i risultati della prova vengono identificati gli OFA. Il Consiglio di CdS, pertanto, delibera l'attribuzione di OFA in modo disgiunto per ognuna delle tre Aree (a) linguistico-italiana e comprensione del testo; b) logico-matematica; c) linguistico straniera (inglese); è possibile attribuire OFA anche per una sola delle Aree.

La prova scritta è strutturata su 90 quesiti a scelta multipla, 30 per ognuna delle 3 aree. Gli OFA saranno addebitati agli studenti che non raggiungeranno il livello di idoneità, stabilito in 18/30 risposte esatte, per ognuna delle 3 aree di riferimento.

4. La graduatoria di merito per l'ammissione al corso viene definita sommando i punteggi delle tre aree; in caso di parità avrà priorità il punteggio ottenuto nell'area linguistica, nell'area matematica e, infine, nell'inglese.

5. Lo studente avrà l'obbligo di recuperare gli OFA attraverso le attività di formazione indicate annualmente dal CdS e pubblicate nel sito di Facoltà, insieme a i testi di riferimento da studiare e attività asincrone da svolgere sulla piattaforma Moodle e condotte da docenti referenti di ognuna delle 3 aree di riferimento.

6. L'accertamento del recupero degli OFA di ognuna delle tre aree, anche in modo disgiunto, avviene attraverso una prova scritta strutturata su 30 domande a risposta multipla per ognuna delle 3 aree; la prova sarà considerata superata con almeno 18/30 per ogni area.

7. Lo studente dovrà recuperare gli OFA entro il primo anno di iscrizione e le prove potranno essere sostenute secondo l'apposito calendario predisposto annualmente dal Consiglio. Il recupero degli OFA per l'acquisizione dei "saperi minimi" è propedeutico al sostenimento degli esami successivi a quelli del primo anno.

ARTICOLO 5

Crediti formativi universitari, tipologia e articolazione degli insegnamenti

A. I docenti

I docenti di ruolo del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche possono essere ricercatori universitari (che possono ricevere incarichi di insegnamento e acquisire la qualifica di professore aggregato), professori associati e professori ordinari. I docenti possono operare a tempo pieno o a tempo parziale. I doveri didattici principali dei docenti di ruolo sono costituiti dallo svolgimento di lezioni o altre forme di didattica in aula, esami, attività di tutorato, supervisione di prove finali, relazioni di tesi magistrali e ricevimento studenti.

Accanto ai docenti di ruolo che afferiscono ai Dipartimenti, possono essere presenti professori "a contratto", ossia professionisti e esperti non accademici, esperti nelle specifiche discipline. Ai docenti affidatari o a contratto può essere attribuito annualmente un insegnamento per cui manchi la competenza tra i docenti di ruolo. La qualifica di ciascun docente dei corsi è riportata nel programma dell'insegnamento di cui è titolare o al quale collabora; lo studente deve tenere presente che ogni insegnamento può, in linea di principio, cambiare titolare da un anno all'altro, con relative variazioni

di programma, cosa che avviene più spesso per i docenti affidatari o a contratto, ma che può avvenire anche per quelli di ruolo.

B. Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 270/2004 e secondo quanto previsto dall'art. 18 del RDA, il credito formativo universitario (CFU) corrisponde a 25 ore di impegno complessivo dello studente. L'impegno complessivo dello studente comprende ore di lezione, esercitazione, laboratorio, seminario e di altre attività formative richieste dall'ordinamento didattico, oltre le ore di studio e di impegno personale necessarie per completare la formazione ai fini del superamento dell'esame.

2. Nel Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche le ore di didattica formale per ogni CFU sono distribuite negli insegnamenti in n. 8 ore di lezioni frontali per gli insegnamenti teorici e 12 ore di attività in aula con il docente per i laboratori, oltre ad eventuali esercitazioni (fino ad un massimo di 6 ore).

3. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa proposta sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame finale, il quale può ricomprendere anche forme di verifica del profitto intermedie e/o di fine corso. L'organizzazione di accertamenti intermedi (i cosiddetti esoneri), concessi a discrezione del docente, può essere subordinata alla regolarità della frequenza e richiede l'accertamento dell'identità attraverso la presentazione di un documento di identità.

4. Ai sensi della legge n. 163/2021 il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) viene svolto all'interno del Corso di Laurea e prevede l'acquisizione di 10 CFU nell'ambito del propedeutico corso di Laurea triennale, su i totali 30 CFU necessari per l'abilitazione professionale, acquisibile con la Laurea Magistrale. Il peso orario dei 10 CFU è da intendersi come impegno orario complessivo di 250 ore da dedicare alle attività di tirocinio. La supervisione del tirocinio è affidata a uno Psicologo con iscrizione all'albo da almeno 3 anni, chiamato a svolgere una valutazione del tirocinante e a compilare una relazione nella quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente.

C. Piano di studi

1. Il Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche si articola in un percorso, strutturato all'interno del piano degli studi offerto agli studenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari (SSD) e dell'ambito di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, dei crediti (CFU), della tipologia di attività didattica e riportato annualmente sulla SUA-CdS, sulla Guida dello studente e sul sito del CdS, oltre a costituire l'allegato B del presente regolamento che viene aggiornato per ogni anno accademico, entro le scadenze previste dalla normativa.

2. Le modalità e i termini per la presentazione del piano degli studi da parte dello studente sono definite annualmente. Le attività formative a scelta dello studente (vedi comma E del presente Art. 5), devono essere approvate dal Consiglio di CdS.

D. Insegnamenti e altre attività formative

1. Il Corso di Laurea triennale è articolato, nell'ambito delle attività formative di base, caratterizzanti e affini, in insegnamenti corrispondenti agli ambiti e ai settori scientifico-disciplinari pertinenti alla Classe di Laurea L-24. Il corso di studio ha l'obiettivo di dare allo studente una aggiornata formazione teorica e metodologica, rispondente ai requisiti EuroPsy, ossia ai criteri che permettono al laureato di accreditarsi professionalmente nei paesi dell'UE. Sono presenti, con almeno 9 CFU i settori scientifico-disciplinari della Psicologia (M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/07, M-PSI/08 e 6 CFU in M-PSI/06). In coerenza con l'ordinamento didattico, il Corso di Laurea prevede, integrate ad alcune discipline, attività di laboratorio volte a consentire una facilitazione rispetto alla trasposizione pratica di quanto appreso in aula attraverso le lezioni teorico-

metodologiche. Sono presenti 36 CFU a carattere metodologico, erogati da 5 insegnamenti ciascuno dei quali dedicherà 2 CFU allo svolgimento di approfondimenti relativi ai Metodi ed alle Tecniche maggiormente utilizzate negli ambiti/settori disciplinari di pertinenza di quel particolare insegnamento in uno specifico laboratorio. Sono previsti 5 laboratori didattici di alta specializzazione a frequenza obbligatoria, a partire dal secondo anno, in cui gli studenti acquisiranno individualmente, in incontri in piccoli gruppi, competenze pratiche relative alle seguenti aree tematiche:

- introduzione alla natura della misurazione in Psicologia e ai metodi e alle scale di misura in Psicologia, con introduzione all'uso di *software* per la gestione di dati e per la creazione di disegni di ricerca in Psicologia;
- introduzione ad aspetti psicometrici legati alla costruzione e validazione dei test psicologici;
- introduzione alla valutazione dello sviluppo cognitivo in età prescolare e scolare: scale di sviluppo, di osservazione dell'interazione genitore-bambino e di valutazione dell'attaccamento, test cognitivi e test di linguaggio;
- introduzione all'applicazione delle competenze deontologiche della professione nel rispetto dei principi enunciati dal Codice Deontologico degli Psicologi italiani, applicando ad esempi pratici i principi normativi della professione, nonché promuovendo la riflessione su temi etici e condotte professionali;
- introduzione e classificazione dei test in Psicologia, con riferimento a modelli e metodi di analisi degli item e di costruzione, standardizzazione e validazione dei test in Psicologia, con presentazione dei principali test di intelligenza, test di profitto e test speciali, questionari e inventari di personalità;
- introduzione ai principi di valutazione e *assessment* della persona nei contesti di vita e nei contesti clinico-diagnostici, con l'applicazione delle diverse prospettive teoriche nel riferimento concettuale e pratico del colloquio come strumento psicologico.

Ulteriori aspetti di approfondimento relativi ai Metodi ed alle Tecniche saranno proposte nell'ambito delle esercitazioni, proposte a partire dal primo anno, che riguarderanno:

- somministrazione, *scoring* e interpretazione di test psicologici, con particolare riferimento alle scale di intelligenza, linguaggio e agli strumenti di valutazione neuropsicologica;
- simulazioni di colloqui clinici di consulenza e analisi del testo, anche attraverso l'uso del software T-Lab;
- approfondimento teorico-clinico dei fattori di rischio per la psicopatologia dello sviluppo e osservazione delle dinamiche familiari attraverso griglie osservative e codifica di interviste semi-strutturate e/o questionari;
- progettazione di itinerari didattici con uso delle tecnologie per l'apprendimento collaborativo, commentato e revisionato da docenti ed esperti del mondo della scuola;

2. Descrivendo in termini più generali la proposta del triennio, nel primo anno è previsto un percorso relativo alle nozioni di alcune competenze di base della Psicologia, presentando anche approcci teorici non psicologici. Dal secondo anno di corso, e maggiormente nel terzo, il CdL in Scienze e tecniche psicologiche si focalizza sui processi individuali di sviluppo normale e patologico, con riferimenti agli ambiti clinici, dinamici e sociali, costituendo una ottima base per le Lauree Magistrali delle aree di Psicologia e Psicologia applicata, Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, Psicologia scolastica e di comunità, Psicologia clinica e salute, Psicologia clinica e neuropsicologia nel ciclo di vita, Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi, Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica.

3. A partire dal terzo anno verrà espletata nel corso della triennale in L-24 l'attività obbligatoria di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) per complessive 250 ore, pari a 10 CFU su un totale di 30 CFU richiesti per la Laurea abilitante, svolto presso l'Università o strutture convenzionate e nel rispetto della normativa vigente. (vedi comma H del presente Art. 5). Tali attività sono regolamentate da una apposita delibera del Consiglio di CdS. Il tirocinio prevede la supervisione di uno psicologo iscritto all'albo da tre anni e si conclude con una relazione finale di idoneità basata sulla partecipazione alle attività di tirocinio e sulle dimostrate competenze dello studente.

4. La prova finale ha il valore di 3 CFU e consiste in un esame orale di fronte ad una commissione nominata dal Presidente del CdL. L'esame finale può avere come oggetto un elaborato svolto interamente nel terzo anno o anche, in via sperimentale, un portfolio di prove scritte, raccolte nell'arco dei tre anni. Il Consiglio di CdS con apposita delibera identifica i termini e le modalità di consegna. L'elaborato di prova finale viene realizzato sotto la guida di uno dei docenti che insegnano nel CdL dello studente come titolari o come collaboratori (inclusi i professori affidatari o a contratto che hanno dichiarato la propria disponibilità). Non è prevista la figura del relatore esterno né del co-relatore. Per iniziare il lavoro di prova finale, lo studente in regola con gli esami che entra nel III anno può chiedere l'assegnazione di un relatore. Si consiglia di chiedere l'assegnazione della prova finale dopo aver ottenuto almeno 110 cfu e non oltre il conseguimento di 150 cfu, nelle finestre temporali indicate nel sito (indicativamente: seconda metà di ottobre, prima metà di marzo e prima metà di maggio), considerando la presenza di eventuali sessioni straordinarie. Qualora lo studente non trovasse disponibilità di docenti tra gli afferenti al CdL, verrà assegnato un relatore dalla segreteria studenti, considerando gli ambiti di interesse dello studente. Di norma, lo studente resta affidato al supervisore di prova finale fino ad un massimo di 12 mesi; se questo termine viene superato, lo studente deve concordare una proroga con il docente. I docenti affidatari e a contratto possono fungere da relatori solo per l'anno accademico durante il quale svolgono l'insegnamento. Pertanto gli studenti loro assegnati devono essere consapevoli che dovranno concludere il lavoro al più tardi nella sessione successiva alla scadenza del contratto di insegnamento (tipicamente nella sessione di marzo). Il relatore ha la possibilità di respingere in qualunque momento, chiedendone la cancellazione dalla banca prove finali, lo studente che sottoponga materiali non corrispondenti alle richieste o non originali. Il docente relatore concorda con lo studente l'argomento e il tipo di lavoro, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni dello studente e lo guida ad impostare il lavoro, controllando la stesura finale, anche per evitare plagii e copiature. Le scadenze per ciascuna fase sono fissate dal relatore, sentito lo studente.

5. Le attività di Lingua inglese di 6 CFU complessivi, previste tra le Altre attività, sono svolte in modalità laboratoriale e suddivise in 2 CFU per ogni anno di corso, al fine di garantire il raggiungimento del livello di competenza linguistica B2. Le attività del primo anno consentiranno di raggiungere il livello A2, quelle del secondo anno il livello B1 e quelle del terzo anno il livello B2. Alla fine di ogni annualità è prevista una prova finale di idoneità.

6. Le attività di Informatica per l'elaborazione dei dati, previste al primo anno tra le Altre attività, sono svolte in modalità laboratoriale e per 3 CFU, al fine di facilitare gli studenti nelle attività che prevedono, a partire dal secondo anno, l'inserimento e la gestione dei dati per la misurazione e la creazione di disegni di ricerca in Psicologia.

E. Attività a scelta libera dello studente

1. Lo studente deve inserire nel proprio piano di studi attività a scelta per un totale di almeno 12 CFU a partire dal terzo anno di corso. Le attività devono essere scelte tra insegnamenti attivi e in coerenza con il percorso formativo complessivo. Le attività a scelta possono essere selezionate tra le attività formative offerte dal Corso di Studio, dai Dipartimenti SUSEF e DIMeS di afferenza del Corso di Studio e/o dall'Ateneo. Non si possono scegliere insegnamenti con titolo identico o quasi identico a insegnamenti del proprio corso di laurea, anche se hanno in programma testi diversi.

2. Annualmente il Consiglio di CdS delibera l'offerta didattica degli insegnamenti a scelta libera dello studente per il Corso di Studio. Il Percorso Formativo Individuale deve essere presentato entro le scadenze indicate sul sito web del CdS (posta al 31 marzo, salvo eventuali variazioni che verranno tempestivamente comunicate) e verrà autorizzata nei tempi e nei modi definiti dal Consiglio di Corso di Studio.

3. Poiché la scelta di tali esami deve essere effettuata al terzo anno del percorso accademico, solo gli studenti che si iscrivono al terzo anno hanno l'obbligo di compilare il loro Percorso Formativo. Gli esami di insegnamenti a scelta possono essere anticipati rispetto al terzo anno, solo se non violano

eventuali propedeuticità segnalate nei programmi dei singoli insegnamenti. Pertanto gli studenti iscritti al secondo anno di corso di studi potranno presentare il percorso formativo prima del terzo anno, solo ed esclusivamente se intendono anticipare alcuni esami del terzo anno.

F. Modalità di erogazione della didattica

1. Le modalità di svolgimento delle attività didattiche del Corso di Studio sono di tipo convenzionale.

2. La didattica è erogata nelle seguenti modalità:

- lezioni frontali;
- lezioni con esercitazione (studio di casi; attività educativo-didattiche guidate; simulazioni; analisi e valutazione critica di strumenti, tecniche, metodologie);
- attività di laboratorio (produzione individuale e di gruppo di progetti e di materiali, analisi e valutazione critica di strumenti, ecc.);
- attività volte a far acquisire conoscenza sistematica, capacità di accesso e di impiego critico delle principali fonti di informazione ed aggiornamento culturale e professionale.

Gli insegnamenti sono generalmente impartiti in aula, privilegiando la partecipazione attiva degli studenti; alcuni insegnamenti potranno fruire di modalità *blended*, ossia incontri in aula e attività in *e-learning*, tramite la piattaforma Moodle. L'attività didattica in presenza può essere integrata attraverso l'impiego di LMS, sia per la documentazione dei contenuti formativi, sia per lo sviluppo di laboratori, esercitazioni, seminari e attività di rielaborazione individuale e a piccoli gruppi, sia per le prove di valutazione e autovalutazione intermedia o di fine corso e/o degli esami finali.

G. Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle lezioni frontali dei corsi di insegnamento, pur non obbligatoria, è fortemente consigliata. E' sempre consigliabile frequentare le lezioni e sostenere i relativi esami nella sequenza desumibile dalle annualità e dal calendario didattico. Anche in caso di insegnamenti non seguiti e relativi esami non superati in anni precedenti, è sempre consigliabile frequentare le lezioni e sostenere i relativi esami nella sequenza desumibile dalle annualità e dal calendario didattico.

2. La frequenza delle attività di laboratorio è obbligatoria per almeno il 75% delle ore previste.

3. La frequenza alle attività di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) è obbligatoria.

4. Le modalità del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per l'attività proposta nella modalità laboratorio o nel TPV sono responsabilità del docente titolare del laboratorio e dello psicologo del tirocinio.

H. Tirocinio

Ai sensi della legge n. 163/2021 il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) viene svolto anche all'interno del Corso di Laurea triennale e prevede l'acquisizione di 10 CFU, su i totali 30 CFU necessari per l'abilitazione professionale, acquisibile con la Laurea Magistrale. Il peso orario dei 10 CFU è da intendersi come impegno orario complessivo di 250 ore da dedicare alle attività di tirocinio e viene svolto nel terzo anno di corso. La supervisione del tirocinio è affidata a uno Psicologo con iscrizione all'albo da almeno 3 anni, chiamato a svolgere una valutazione del tirocinante e a compilare una relazione nella quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente. Le attività di tirocinio consistono in *“attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale”* proprie degli atti tipici della professione di psicologo (art. 1 L. 56/1989). Il TPV svolto durante la laurea triennale L-24 e propedeutico al conseguimento dell'abilitazione professionale al ruolo di Psicologo che si ottiene con la Laurea Magistrale (LM-51) e dopo lo svolgimento di ulteriori 500 ore di tirocinio (20 CFU). L'attività di TPV prevede la consegna di una relazione attestante la

frequenza per l'attività svolta e la valutazione dell'attività svolta compilata dallo Psicologo supervisore.

Il TPV potrà essere svolto nelle strutture convenzionate con l'Università degli Studi del Molise presenti sul territorio regionale o in altre strutture con le quali si potrà attivare la convenzione. In particolare, il TPV è finalizzato all'esperienza nei contesti clinici, sociali e di ricerca.

Nell'ottica della continuità e della coerenza della formazione proposta, il tirocinio, in raccordo con gli insegnamenti e le attività di laboratorio, concorre al conseguimento dei risultati di apprendimento esplicitati nella SUA del CdS.

Durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità, le studentesse non possono svolgere attività di tirocinio.

Il Consiglio di CdS con apposita delibera regola le attività di tirocinio nel rispetto dei principi definiti in precedenza.

I. Propedeuticità e sbarramenti

1. Nell'ambito degli insegnamenti, non sono previste propedeuticità obbligatorie dei relativi esami finali.
2. Il Corso di Studio non prevede sbarramenti per l'iscrizione ad anni successivi al primo.
3. Le idoneità dei Laboratori devono seguire la seguente sequenza: Laboratori del II anno e Laboratori del III anno.
4. E' possibile accedere agli esami di profitto dell'anno successivo a quello di iscrizione solo a seguito di autorizzazione da parte del Consiglio di Corso di Studi e nei soli casi in cui lo studente abbia sostenuto con esito positivo tutti gli esami di profitto previsti nel suo piano degli studi fino all'anno di iscrizione.

ARTICOLO 6

Manifesto degli studi

1. Al fine dell'approvazione da parte dei Consigli di Dipartimento del Manifesto degli studi di cui al RDA, il CCS propone in particolare:

- a) le modalità di presentazione da parte dello studente di un proprio piano di studio;
- b) le modalità di svolgimento di tutte le attività didattiche;
- c) la data di inizio e di fine delle singole attività didattiche;
- d) i criteri di assegnazione degli studenti a ciascuno degli eventuali corsi plurimi;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- f) eventuali propedeuticità previste dal RDA per l'ammissione a sostenere esami di profitto;
- g) eventuale numero minimo di crediti da acquisire come condizione per l'iscrizione agli anni successivi al primo;
- h) le scadenze connesse alle procedure per le prove finali;
- i) le modalità di copertura degli insegnamenti e di tutte le altre attività didattiche.

2. I piani di studio individuali, ove consentiti, contenenti modifiche al percorso formativo statutario e presentati alla Segreteria studenti entro i tempi fissati, saranno vagliati dal CCS e, sulla base della congruità con gli obiettivi formativi specificati nell'Ordinamento didattico, approvati, respinti o modificati.

3. Per gli studenti in corso il Piano di Studio prevede le attività formative indicate dal Regolamento per i vari anni di corso integrate dagli insegnamenti scelti in maniera autonoma. Gli studenti sono

obbligati ad indicare questi insegnamenti al CCS di appartenenza. Il CCS valuterà la coerenza del corso con gli obiettivi formativi del corso di laurea, come richiesto dall'art.10, co. 5, del DM 270/04.

ARTICOLO 7

Valutazione della qualità della didattica, orientamento e tutorato

1. Il CCS coordina le attività di valutazione della qualità della didattica di questo Corso di Laurea in accordo come da RDA suggerendo specifiche modalità di valutazione riferite al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea.
2. All'interno del CCS è attiva un'Unità di gestione della qualità e un Gruppo di riesame, costituiti da docenti di riferimento del Corso di Studi, dagli studenti e dai docenti tutor nel rispetto di quanto definito dall'Ateneo.
3. Le attività di orientamento e tutorato del CdS sono organizzate e regolamentate secondo i principi stabiliti dall'Ateneo. Il servizio di orientamento e tutorato accompagna lo studente fin dal primo anno di iscrizione al CdL. A ciascun nuovo immatricolato viene assegnato un docente come tutor. Il tutor ha l'obbligo di convocare una riunione all'anno per i primi due anni e rimane una figura di riferimento per lo studente nel periodo di iscrizione al CdL. Lo scopo del tutorato consiste nel fornire allo studente, a partire dal momento del suo ingresso nel CdL, un riferimento che consenta di inquadrare tutte le opportunità che il corso offre e che, in qualunque momento, possa essere consultato per consigli e suggerimenti relativi alle scelte da effettuare (nell'organizzazione delle attività da seguire, nell'impostazione dei propri piani formativi, come anche nell'orientamento relativo alla scelta della laurea magistrale ecc.).

ARTICOLO 8

Trasferimenti, passaggi di Corso, riconoscimento di crediti formativi acquisiti presso altre sedi o in altri corsi di studio, ammissione a singoli insegnamenti

1. I trasferimenti, i passaggi e l'ammissione a singoli insegnamenti sono deliberati dal Consiglio di CdS nel rispetto di quanto definito dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Consiglio di Corso di Studio procederà al riconoscimento dei crediti attraverso apposite delibere e comunque nel rispetto di quanto definito dai regolamenti di Ateneo. E' possibile richiedere convalida solo per esami universitari che abbiano dato luogo ad un voto in trentesimi. Il conseguimento di una idoneità è accettato solo nel caso della lingua inglese e delle abilità informatiche.
3. Il Consiglio potrà, anno per anno, deliberare che in casi specifici l'accettazione di una pratica di trasferimento sia subordinata ad una graduatoria formulata sulla base dei criteri stabiliti dal CCS stesso.
4. L'iscrizione al Corso di studio e la domanda di riconoscimento della carriera pregressa di studenti provenienti da altri corsi di studio dell'Ateneo o di altri atenei italiani o stranieri o di studenti decaduti o rinunciatari o che abbiano già conseguito un titolo di studio universitario, è subordinata al superamento del concorso di ammissione.
5. La domanda per il riconoscimento della carriera pregressa è valida solo se effettuata entro i termini indicati dall'Amministrazione a seguito del perfezionamento dell'immatricolazione.
6. Il Consiglio di CdS approva un apposito regolamento nel rispetto dei principi indicati nei commi precedenti.

ARTICOLO 9

Esami ed altre verifiche di profitto

1. Le norme relative agli esami di profitto sono quelle contenute nel RDA.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa prevista dal corso di studio sono acquisiti dallo studente con il superamento della relativa prova di verifica finale. La verifica è sempre individuale e può consistere in un esame di profitto o in altre tipologie coerenti a valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento definiti; in ogni caso le modalità di verifica devono essere indicate in modo chiaro nella scheda di trasparenza e illustrate dal docente all'inizio del corso.
3. Per le prove di esame degli insegnamenti, la valutazione è espressa mediante una votazione in trentesimi con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento della prova è diciotto trentesimi (18/30).
4. L'esame di profitto può consistere in una prova scritta e/o in una prova orale. Possono essere presi in considerazione elaborati e produzioni originali degli studenti (approfondimenti tematici, relazioni scritte), ed eventuali prove in itinere (anche con finalità formative) e finali, di esperienze, progetti formativi, elaborazione di materiali didattici proposti, discussi e analizzati.
5. I laboratori compresi in un corso integrato concorrono alla valutazione finale dell'insegnamento secondo le modalità esplicitate nelle schede di trasparenza dei singoli insegnamenti.
7. Gli esami e le altre forme di verifica del profitto sono svolte da apposite commissioni composte da non meno di due membri, presiedute, di norma, dal titolare/responsabile della relativa attività formativa. Possono far parte della Commissione d'esame, oltre al docente titolare dell'insegnamento, il docente del laboratorio, i cultori della materia, i dottorandi e tutti gli altri docenti che insegnano nel Corso di Studi o afferiscono ai Dipartimenti SUSEF e DIMES "Vincenzo Tiberio".
8. Le forme di verifica del profitto sono pubbliche e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Deve essere pubblica anche la comunicazione del voto o altra valutazione finale.
9. Durante lo svolgimento delle prove di verifica è consentito allo studente di ritirarsi. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati fino al momento della registrazione del risultato. I candidati hanno comunque il diritto di discutere con la commissione gli elaborati prodotti. Il candidato che non abbia superato la prova può, su indicazione del docente, ripresentarsi all'appello successivo della stessa sessione.
8. Le specifiche modalità con le quali viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello studente per ogni insegnamento o altra attività formativa sono riportate nel Piano di studio e nell'elenco degli Insegnamenti approvati annualmente dal Consiglio di CdS e pubblicate nella Guida dello Studente disponibile sul sito Web di Ateneo.
9. Gli esami di profitto si svolgono al termine della relativa attività didattica secondo il calendario approvato annualmente dal Consiglio di CdS. Il calendario degli esami, delle prove di verifica e delle prove finali è predisposto dal Consiglio di CdS in conformità con il Calendario delle attività didattiche stabilito annualmente dal Senato Accademico e viene reso pubblico, come l'orario delle lezioni, attraverso il sito internet del CdS generalmente all'inizio dell'anno accademico e in ogni caso in largo anticipo rispetto all'inizio di ogni semestre didattico.
10. Il CdS promuove forme di coordinamento tra tutti i docenti che utilizzano prove intermedie in relazione ai tempi di erogazione. I docenti che utilizzano prove intermedie indicano nella scheda di trasparenza i relativi modi e tempi di erogazione.

ARTICOLO 10

Mobilità internazionale

Il CCS approva i progetti e le attività formative da seguire all'estero (Learning Agreement) e riconosce i CFU relativi a tali attività secondo quanto disposto dall'art. 32 del RDA. In particolare il CCS incentiva i progetti di mobilità internazionale attraverso il riconoscimento di CFU congrui con il piano di studi.

ARTICOLO 11

Doveri didattici dei Docenti di ruolo

I doveri didattici dei Docenti di ruolo sono quelli previsti dagli artt. 26 e 27 del RDA e dai Regolamenti Didattici dei Dipartimenti a cui il CdS afferisce, ove esistente. In particolare, contestualmente alla predisposizione del Manifesto degli studi, il Consiglio di Corso di studio propone ai Dipartimenti l'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. All'inizio di ogni corso o modulo il docente responsabile illustra agli studenti gli obiettivi formativi, i contenuti, le modalità di svolgimento dell'esame e delle eventuali prove intermedie, tempi e modalità di ricevimento.

ARTICOLO 12

Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito del superamento della prova finale, la quale consiste in una discussione pubblica davanti una Commissione di laurea di un elaborato di approfondimento su una tematica riconducibile ad uno degli insegnamenti del piano di studi del CdS e sotto la guida del docente titolare dell'insegnamento.
2. L'elaborato può riguardare la trattazione di una tematica specifica inerente gli argomenti del corso, l'implementazione di una metodologia applicativa, o ancora, un'analisi empirica fondata su dati e/o casi studio.
3. Alla prova finale sono attribuiti 3 CFU.
4. La discussione è pubblica e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale; questa può avvenire anche in lingua inglese, se autorizzata dal Consiglio di corso di studio.
5. La Commissione di laurea deve essere composta da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri e costituita da almeno 4 docenti interni del Corso di Studio e dei Dipartimenti a cui il CdS afferisce, tra i quali, di norma, almeno uno di prima fascia, da docenti esterni al Corso di studio affidatari di un insegnamento e esperti esterni, in qualità di cultori della materia.
6. La votazione complessiva finale è determinata dalla Commissione tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente e dell'elaborato finale e la sua discussione. Alla media ponderata dei voti possono essere aggiunti:
 - fino a 6 punti per l'elaborato finale e la sua discussione;
 - fino a 2 punti se lo studente si laurea entro la durata regolare del percorso;
 - fino a 2 punti per l'esperienza Erasmus;

La prova finale si intende superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno 66/110. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110/110, è subordinata alla proposta del docente relatore e alla valutazione unanime della Commissione.

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento didattico di Ateneo e, in subordine, dei Regolamenti approvati dai Dipartimenti.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data stabilita nel Decreto rettorale di emanazione.